

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931

TITOLO I - Disposizioni di coordinamento

Art. 8 Articolo 8

Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da euro 5 a euro 206 o l'ammenda da euro 2 a euro 30.

Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da euro 2 a euro 30.